DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Art. 10-bis

Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza"

Versione in vigore dal 6 luglio 2023, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-2022/art-10-bis-proroga-dei-termini-in-materia-di-contributi-per-gli-interventi-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it